



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI APPLICAZIONE
DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE UNICHE PRESENTATE PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE,
AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 109 E
SUCCESSIVE VARIAZIONI E INTEGRAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2011

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 – FINALITA'

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

ART. 6 – CONTROLLI

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

ART. 9 – IRREGOLARITA' E/O OMISSIONI

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

ART. 11 – FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI

ART. 12 – NORME FINALI DI RINVIO

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune di Arcisate.
2. Si intende per Dichiarazione sostitutiva unica DSU, la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 109 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese per prestazioni relative sia a benefici nella diretta responsabilità degli enti locali (tariffe, servizi sociali educativi scolastici, ecc..), sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/ o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n.109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- artt.43, 46,47,71, 72, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 N. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- Circolare n prot.393000 dell'11/11/2002 del Comando della Guardia di Finanza.

Art. 3 FINALITA'

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile la DSU l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio economiche auto dichiarate dagli utenti.

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

1. Gli accertamenti si distinguono:

- Con riferimento ai destinatari in:

- GENERALIZZATI, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

- A CAMPIONE, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- MIRATO, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

- Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- PREVENTIVI, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- SUCCESSIVI, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

- Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- DIRETTI, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante;
- INDIRETTI, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione della amministrazione certificante, affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- DOCUMENTALI, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 6. Tale accertamento sarà eseguito di norma con modalità di acquisizione dei dati in forma diretta, e secondariamente, se ritenuto necessario, in modo indiretto o documentale.
3. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla residenza e alla composizione del nucleo familiare, quest'ultimo quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Art. 6 CONTROLLI

L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, come segue:

- Controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista dall'Amministrazione Comunale per la prestazione per la quale viene presentata;
- Controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 6% di quelle presentate, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale.
L'estrazione a campione e il conseguente controllo verranno effettuati nel mese di gennaio di ciascun anno, comprendendo tutte le Dichiarazioni Sostitutive e gli ISEE pervenuti nell'anno solare precedente.
I controlli delle dichiarazioni sorteggiate verranno effettuati in modo scaglionato durante i 12 mesi successivi all'estrazione del campione, previa informazione al cittadino di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.N. 241/90, così come previsto dal successivo art. 8.
- Controlli a campione su un ulteriore 4% con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale, estratto tra tutte le dichiarazioni il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero. L'estrazione a campione e il conseguente controllo verranno effettuati ogni 6 mesi considerando gli ISEE pervenuti nel semestre considerato
- Controlli mirati (preventivi o successivi) sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio.

La fondatezza del dubbio può consistere:

- nel riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'Ente;
- nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti;
- nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 7 PROCEDIMENTO PER L'ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:

- Predisposizione di un elenco numerato delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento delle prestazioni nell'anno solare precedente, attingendo da un data

base nel quale vengono registrate tutte le dichiarazioni sostitutive ed ISEE presentate dai cittadini.

- Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita all'articolo 6 del presente Regolamento;
- Predisposizione di bigliettini indicanti i singoli numeri delle dichiarazioni da sottoporre a controllo;
- Conseguente estrazione;
- Redazione apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento e di due dipendenti in qualità di testimoni.

Art. 8 PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

- 1 Il responsabile del procedimento attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e contestualmente comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della L.N. 241\1990 e successive modificazioni.
- 2 Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
- 3 Il Responsabile dei controlli confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i dati in possesso del catasto per le proprietà immobiliari. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni ove necessario.
- 4 Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni, il Responsabile del Procedimento potrà consultare direttamente, senza onere, gli archivi dell'Amministrazione certificante, anche a mezzo di fax o per via telematica, in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest'ultima che fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Inoltre il Responsabile del Procedimento potrà richiedere all'Amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.
- 5 L'Ufficio controllante sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante. A conclusione del controllo secondo i tempi previsti ai sensi della L.N. 241\90 e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento redigerà breve verbale e comunicherà all'interessato l'esito dei controlli, che verrà registrato nel data base contenente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE presentati, in modo tale da procedere una sola volta al controllo della medesima dichiarazione, anche se utilizzata per l'ottenimento di più prestazioni sociali agevolate.

Art. 9 IRREGOLARITA' E/O OMISSIONI

1- L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzi tutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a:

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
- richiedere al soggetto interessato di regolarizzare o di completare la dichiarazione

2- Tale attività è svolta dall'ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.

3- La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la revoca dai benefici, anche se già concessi.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

- 1 L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle Dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.
- 2 Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiaranti, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
- 3 L'ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc..
- 4 L'Ufficio come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.
- 5 L'amministrazione Comunale si riserva, inoltre di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed in Ministero delle Finanze.

Art. 11 FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI

1. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
2. Il Responsabile del Procedimento, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi ai sensi dell'art. 75 D.P.R. sopra menzionato.
3. La relativa denuncia all'autorità giudiziaria è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e del Servizio Comunale competente così come disposto dall'art. 331 del c.p.p. (che prevede il personale obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che rileva la violazione).

Art. 12 NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000.